



Beneficiario
Denominazione
Progetto

ATS SISTEMA CILENTO scpa - CENTRO LUPT
T.H.IN.K. GREEN - Tourism Heritage INnovation Knowledge for
Green Economy

Codice CUP B59J19000610007 - CML 19097AP000000020

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 | Asse III Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.3

Atto di ammissione a finanziamento Decreto n. 212 del 28/07/2022

Atto di Concessione CZ/2023/0000042 del 09/03/2023



La tassazione dei redditi d'impresa

Aspetti generali



TASSAZIONE REDDITI D'IMPRESA

PROFITTI = R – C – AM - IP

- Imprese individuali e società di persone
 - Gli utili, a prescindere dalla loro distribuzione, sono attribuiti pro quota a imprenditore e soci (partnership approach), in relazione alla quota di partecipazione;
 - entrano in Irpef;
- Società di capitali
 - Tassazione in capo alla società (Ires), autonoma dalla tassazione dei redditi in Irpef dei soci



Problema è equa,
è efficiente?

ASPETTI PROBLEMATICI DELL'IMPOSTA SUI PROFITTI

- **EQUITÀ** → integrazione tra imposta societaria e imposta personale
- **EFFICIENZA** → scelte di finanziamento e di investimento delle imprese



EQUITÀ DELL'IMPOSTA SUI PROFITTI

Le società di capitali hanno una **capacità contributiva autonoma** rispetto a quella dei soci che ne detengono il capitale?

Motivi a **favore**: distinzione tra controllo e proprietà

Motivi **contro**: chi sopporta l'onere alla fine sono comunque i soci



CAPACITÀ CONTRIBUTIVA AUTONOMA

Esiste autonoma
capacità



Doppia tassazione
- società
- soci

Non esiste
autonoma capacità



Tassazione solo sui soci (per
evitare la doppia tassazione)



COME EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE

1) Nessuna imposta in capo alla società.

Problema:

come tassare in capo ai soci gli utili non distribuiti?



SOLUZIONI

- tassazione **pro quota**
(inapplicabile per società a larga base azionaria)
- tassazione delle **plusvalenze maturate** sulle azioni che, in mercati perfetti, riflettono gli utili non distribuiti
(la tassazione alla maturazione è problematica + incertezza e imperfezioni dei mercati: il legame fra plusvalenze maturate e utili non distribuiti è labile)



COME EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE

2) Coordinamento fra imposta in capo alla società
e imposta in capo al socio

Integrazione fra imposta societaria e personale



INTEGRAZIONE PARZIALE

- Imposta in capo alla società
- Imposta in capo al socio sugli **utili distribuiti**, con restituzione (credito) dell'imposta pagata dalla società
- Nessun correttivo della doppia tassazione sugli **utili non distribuiti** e sulle plusvalenze azionarie

Apertura economie -> abbandono strumenti d'integrazione, a favore di regimi sostitutivi di tipo reale

Italia: dopo l'integrazione (Irpeg), si passa alla doppia tassazione, con abbassamento aliquota Ires a 24%; utili distribuiti tassati con regimi sostitutivi (26%).



EFFICIENZA DELL'IMPOSTA SUI PROFITTI

L'imposizione sulle società di capitali può risultare
non neutrale
nei confronti delle loro scelte

- di **finanziamento**
- di **investimento**



COME SI FINANZIANO LE IMPRESE



SCELTE DI INVESTIMENTO

Le imprese investono fino al punto in cui il rendimento marginale che ottengono dall'investimento (profitto al netto dell'ammortamento) è sufficiente a ripagare il finanziatore (creditore o azionista) a un tasso pari a quello di mercato.



SCELTE DI INVESTIMENTO

I finanziatori (creditori e azionisti) vogliono che il capitale che danno all'impresa frutti un tasso pari a quello di mercato, pari cioè a quello ottenibile da investimenti alternativi (ad esempio, da investimenti finanziari).



NON NEUTRALITÀ DELL'IMPOSTA SUI PROFITTI

L'imposta sui profitti

ammette la deducibilità degli interessi passivi
(e cioè della remunerazione del **capitale di debito**),

ma non ammette la deducibilità
del costo del finanziamento con **capitale proprio**
(nuove azioni e utili non distribuiti)

$$\text{Profitti} = R - C - AM - IP$$

NON NEUTRALITÀ DELL'IMPOSTA SUI PROFITTI

Finanziamento con ricorso al **debito**

Nel caso di deducibilità dal reddito d'impresa degli interessi passivi pagati ai creditori, il rendimento marginale che l'impresa ottiene dall'investimento non subisce tassazione (questa è compensata dalla deduzione degli interessi passivi). L'imposta non induce l'impresa a modificare le proprie scelte di investimento (al margine fa lo stesso livello di investimenti che avrebbe fatto in assenza d'imposta).



NON NEUTRALITÀ DELL'IMPOSTA SUI PROFITTI

Finanziamento con ricorso al **capitale proprio**

In questo caso, siccome la remunerazione ordinaria del capitale degli azionisti non è deducibile, il rendimento marginale che l'impresa ottiene dall'investimento subisce tassazione (che non è compensata), e dunque l'imposta induce l'impresa a modificare le proprie scelte (al margine fa un livello di investimenti **minore** di quello che avrebbe fatto in assenza d'imposta).



CONSEGUENZE DELLA NON NEUTRALITÀ DELL'IMPOSTA SUI PROFITTI

Si distorcono le scelte di:

(1) finanziamento delle imprese

è più conveniente finanziare i propri investimenti ricorrendo al debito
che non al capitale proprio

(2) investimento delle imprese

nella misura in cui le imprese ricorrono al capitale proprio effettuano
un ammontare di investimenti minore di quello ottimale



NEUTRALITÀ DELL'IMPOSTA SULLA RENDITA

Un'imposta sulla rendita,
a differenza di un'imposta sui profitti,
ammette la deducibilità anche del costo del finanziamento
con capitale proprio,
cioè della remunerazione ordinaria del capitale
(ROC)

$$\text{Profitti} - \text{ROC} = R - C - \text{AM} - \text{IP} - \text{ROC}$$


Extraprofiti o rendita



REALIZZAZIONE DI UN'IMPOSTA SULLA RENDITA


L'utile di impresa viene distinto in due componenti

ROC
remunerazione
ordinaria
del capitale



**deducibile dalla base
imponibile:
non tassata**

**Extraprofitto
o rendita
componente
residuale**



**non deducibile:
tassata**

IMPOSTA SULLA RENDITA

Con l'imposta sulla rendita, l'impresa che decide di ricorrere al capitale proprio ha lo stesso trattamento fiscale di quella che ricorre al debito.

Elimina la distorsione nelle scelte

- di finanziamento
- di investimento

Italia: Ace (*Allowance for Corporate Equity*), limitata alle variazioni in aumento del capitale proprio + vincoli alla deducibilità interessi passivi.

